

Martedì 4 luglio 2017

P8_TA(2017)0277

Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione — domanda EGF/2017/001 ES/Castilla y León — industria estrattiva

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Spagna — EGF/2017/001 ES/Castilla y León — industria estrattiva) (COM(2017)0266 — C8-0174/2017 — 2017/2079(BUD))

(2018/C 334/25)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0266 — C8-0174/2017),
 - visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ⁽¹⁾ (regolamento FEG),
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,
 - visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽³⁾ (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,
 - vista la procedura di trilogia prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,
 - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0248/2017),
- A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);
- C. considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, la fissazione del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽³⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

Martedì 4 luglio 2017

- D. considerando che la Spagna ha presentato la domanda EGF/2017/001 ES/Castilla y León per un contributo finanziario del FEG in seguito ai collocamenti in esubero effettuati nel settore economico classificato alla divisione 5 della NACE Revisione 2 (Estrazione di carbone e lignite) nella regione di livello NUTS 2 di Castilla y León (ES41) e che si prevede la partecipazione alle misure di 339 lavoratori collocati in esubero e di 125 giovani di età inferiore ai 30 anni che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET); che i collocamenti in esubero sono stati effettuati da Hullera Vasco Leonesa SA, Centro de Investigación y Desarrollo, SA, Hijos de Baldomero García SA, Minas del Bierzo Alto SL e Unión Minera del Norte SA;
- E. considerando che la domanda è stata presentata in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG, che derogano ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di nove mesi in imprese operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE Revisione 2, in una regione o due regioni contigue di livello NUTS 2;
1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Spagna ha diritto a un contributo finanziario pari a 1 002 264 EUR a norma del regolamento in parola, cifra che costituisce il 60 % dei costi totali (1 670 440 EUR);
 2. osserva che le autorità spagnole hanno presentato la domanda per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG il 20 gennaio 2017 e che la valutazione della Commissione è stata finalizzata il 2 giugno 2017 e notificata al Parlamento il medesimo giorno;
 3. rammenta che negli ultimi dieci anni la produzione di carbone nell'Unione e il prezzo mondiale del carbone hanno registrato un netto calo, con la conseguenza che il volume delle importazioni di carbone da paesi terzi è aumentato e molte miniere di carbone dell'UE sono divenute non redditizie e sono state costrette alla chiusura; sottolinea che tali tendenze sono state ancora più accentuate in Spagna, dove hanno determinato una riorganizzazione e una riconversione del settore del carbone; sottolinea che l'occupazione nella regione di Castilla y León ha risentito fortemente degli effetti della crisi del settore minerario e rileva che, soltanto in Castilla y León, nel periodo 2010-2016 hanno dovuto chiudere dieci imprese di estrazione del carbone;
 4. osserva che la Spagna ha chiesto una deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sulla base del fatto che il territorio interessato dagli esuberi è costituito da numerosi piccoli paesi isolati situati nelle valli poco accessibili e scarsamente popolate della zona montana della Cantabria, che per la maggior parte dipendono dall'estrazione del carbone e risentono di una connettività limitata e che possono pertanto essere considerati un mercato del lavoro di dimensioni ridotte ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2;
 5. sottolinea, in particolare, la bassissima densità demografica, i problemi associati alla morfologia montana e la difficile situazione occupazionale nel nord delle province di León e Palencia; esprime preoccupazione per il drastico calo demografico, che è stato in proporzione maggiore tra i giovani di età inferiore ai 25 anni;
 6. sottolinea che il contributo finanziario sarà destinato a 339 lavoratori collocati in esubero, il 97 % dei quali sono uomini;
 7. si compiace della decisione della Spagna di fornire a un massimo di 125 giovani NEET di età inferiore a 30 anni servizi personalizzati cofinanziati dal FEG; è consapevole del fatto che tali servizi comprenderanno il sostegno a favore di coloro che sono interessati a creare la propria impresa;
 8. osserva che le misure si orienteranno in base a uno studio da realizzare riguardo alla creazione di posti di lavoro e alle attività produttive nella regione di Castilla y León, al fine di definire meglio le iniziative cui si fa riferimento nel pacchetto;
 9. osserva che la Spagna prevede sei tipi di misure a favore dei lavoratori in esubero e dei NEET ai quali la domanda in esame fa riferimento: i) accoglienza e sessioni informative, ii) orientamento e consulenza professionale, iii) assistenza intensiva nella ricerca di un lavoro, iv) formazione in capacità e competenze trasversali, v) promozione dell'imprenditorialità e vi) sostegno alla creazione di imprese, oltre a un programma di incentivi;
 10. constata che gli incentivi corrisponderanno al 19,53 % del pacchetto globale di misure personalizzate, ben al di sotto della quota massima del 35 % fissata nel regolamento FEG; rileva che tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione o di ricerca di lavoro;

Martedì 4 luglio 2017

11. constata che i corsi di formazione offerti comprenderanno seminari sulle tecniche di ricerca di lavoro e formazioni riguardanti le competenze personali e sociali, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e le lingue straniere, mentre la formazione professionale si concentrerà sul potenziamento delle competenze connesse al settore minerario o che potrebbero essere pertinenti per altri settori economici o sullo sviluppo di competenze in settori quali: turismo e settore alberghiero nelle zone rurali; risanamento ambientale dei bacini minerari; rimboschimento e interventi paesaggistici;
12. accoglie con favore le consultazioni con le parti interessate, compresi i sindacati, le associazioni imprenditoriali, l'agenzia regionale per lo sviluppo economico, l'innovazione, il finanziamento e l'internazionalizzazione delle imprese e una fondazione pubblica collegata al servizio pubblico per l'impiego regionale, consultazioni che hanno avuto luogo a livello regionale ai fini dell'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati; si compiace inoltre che saranno applicati la politica di parità tra donne e uomini e il principio di non discriminazione per accedere alle misure finanziate dal FEG e nel corso della sua attuazione;
13. ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse;
14. accoglie con favore il fatto che tra gli incentivi disponibili siano inclusi i contributi alle spese di assistenza per le persone non autosufficienti in vista dei possibili effetti positivi sull'equilibrio di genere; invita la Commissione a presentare informazioni dettagliate in merito all'effettivo utilizzo di tale possibilità;
15. ricorda la necessità di una rapida trasformazione delle economie dell'Unione europea nonché della promozione di posti di lavoro pertinenti alla luce dell'accordo della COP 21 di Parigi;
16. rileva l'importanza di avviare una campagna d'informazione rivolta ai NEET che potrebbero essere destinatari di queste misure, garantendo ove possibile l'equilibrio di genere;
17. invita la Commissione a fornire maggiori dettagli, nelle future proposte, sui settori che hanno prospettive di crescita, e quindi possibilità di creare occupazione, e a raccogliere dati comprovati sull'impatto dei finanziamenti a titolo del FEG, compresi quelli sulla qualità dei posti di lavoro e il tasso di reinserimento raggiunto grazie al FEG;
18. osserva che le autorità spagnole confermano che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione, che sarà impedito qualsiasi doppio finanziamento e che le azioni saranno complementari a quelle finanziate dai fondi strutturali;
19. ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;
20. si compiace del fatto che il piano di intervento comprenderà un'iniziativa di monitoraggio alla quale gli attori sociali dovrebbero poter partecipare, finalizzata a garantire che la proposta sia attuata conformemente alle raccomandazioni contenute in uno studio che sarà realizzato nell'ambito delle azioni incluse nell'iniziativa circa la domanda di formazione professionale e le opportunità di attività, nonché ad assicurare la sana gestione del bilancio previsto;
21. ribadisce il suo appello alla Commissione affinché garantisca l'accesso del pubblico a tutti i documenti connessi ai casi coperti dal FEG;
22. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
23. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

Martedì 4 luglio 2017

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Spagna — EGF/2017/001 ES/Castilla y León — industria estrattiva

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2017/1372.)
